

Regolamento del sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia attivi sul territorio del Comune di Lucca



CITTÀ DI LUCCA

**REGOLAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI
PER LA PRIMA INFANZIA ATTIVI SUL TERRITORIO DEL
COMUNE DI LUCCA**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 24.03.2026

**REGOLAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI
EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
ATTIVI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LUCCA.**

INDICE

TITOLO I – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

TITOLO II – IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 2 - Finalità del sistema

Art. 3 - Forme di gestione dei servizi

Art. 4 - Classificazione dei servizi e standard di base

Art. 4-bis – Servizi ricreativi e di custodia

Art. 5 - La continuità verticale: I Poli per l'infanzia e i Centri educativi integrati zerosei

TITOLO III – IL SISTEMA PUBBLICO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI

Art. 6 – Progettazione, sviluppo e assetto organizzativo

Art. 6.a - La Carta dei servizi

Art. 6.b - Progetto pedagogico

Art. 6.c - Progetto educativo

Art. 6.d – Piano educativo comunale

Art. 7 - Le convenzioni

TITOLO IV – I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA A TITOLARITA' COMUNALE E PRIVATA FACENTI PARTE DELL'OFFERTA PUBBLICA

CAPO I – ISCRIZIONI

Art. 8 - Utenza potenziale dei servizi

Art. 9 - Informazione alle famiglie

Art. 10 - Passaggio all'anno successivo dei bambini già iscritti

Art. 11 - Bando pubblico per l'iscrizione ai servizi

Art. 12 – Domande di iscrizione

Art. 13 - Istruttoria delle domande ed attività di controllo sulle autodichiarazioni

Art. 14 - Graduatorie e lista di attesa

Art. 15 - Assegnazione dei posti

Art. 16 - Iscrizioni e graduatorie "Fuori Termine"

Art. 17 - Iscrizioni al Centro Bambini e Famiglie

CAPO II – L'AMBIENTAMENTO E LA FREQUENZA DEI SERVIZI

Art. 18 - Incontri con le famiglie e ambientamento dei bambini

Art. 19 - La partecipazione delle famiglie alla vita dei servizi

Art. 20 - Frequenza dei servizi

Art. 21 - Disposizioni sanitarie

Art. 22 - Sistema di rilevazione delle presenze giornaliera

CAPO III – PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI COSTI DEI SERVIZI

Art. 23 - Retta di frequenza, costo del servizio di refezione

Art. 24 - Agevolazioni

Art. 25 - Esenzioni

CAPO IV – ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI.

Art. 26 - Calendario di funzionamento dei servizi

Art. 27 - Servizio estivo

Art. 28 - Il coordinamento gestionale e pedagogico comunale

Art. 29 - Il coordinamento gestionale e pedagogico dei singoli servizi

Art. 30 - Il personale dei servizi

Art. 31 - Il servizio di refezione

CAPO V – LA QUALITA' DEI SERVIZI

Art. 32 - La Carta dei Servizi

Art. 33 - Il sistema di valutazione della qualità

TITOLO V - AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO

Art. 34 - Autorizzazione al funzionamento

Art. 35 – Accreditemento

Art. 36 – Rinnovo dell'autorizzazione e dell'accrreditamento

TITOLO VI – ATTIVITA' DI VIGILANZA

Art. 37 – Vigilanza

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 38 – Entrata in vigore e clausula di adeguamento

TITOLO I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del “sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia” nel territorio del Comune di Lucca, nel rispetto delle normative statali e regionali in materia.

TITOLO II – IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

Art. 2 – Finalità del sistema.

1. I servizi educativi per l'infanzia costituiscono un sistema di opportunità educative che favorisce, in stretta integrazione con le famiglie, l'armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità dei bambini e delle bambine, con particolare attenzione ai bambini/e diversamente abili o i cui nuclei familiari necessitano di particolare sostegno, su segnalazione dei servizi sociali.

2. I servizi educativi sono luoghi di elaborazione, produzione e diffusione di un'aggiornata cultura dell'infanzia, capaci di diffondere sensibilità e consapevolezza sui diritti di cittadinanza dei bambini e delle bambine nell'interesse generale della comunità.

3. I bambini e le bambine sono riconosciuti come individui sociali competenti e attivi, portatori di originali identità individuali, titolari del diritto ad essere attivi protagonisti della loro esperienza e del loro sviluppo all'interno di una rete di contesti e relazioni capace di sollecitare e favorire la piena espressione delle loro potenzialità individuali.

4. Il sistema si pone inoltre l'obiettivo di contribuire alla realizzazione delle condizioni che garantiscono pari opportunità fra donne e uomini, con particolare riferimento alle possibilità di inserimento e permanenza sul mercato del lavoro, nonché di condivisione delle responsabilità genitoriali.

5. Alle famiglie è riconosciuto il ruolo di co-protagoniste nella realizzazione del progetto educativo dei servizi, quali portatrici di propri valori e culture originali, nonché dei diritti all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi stessi.

6. Nel loro funzionamento, i servizi educativi promuovono raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i servizi sociali e sanitari, nonché con le altre istituzioni e agenzie che operano nel mondo dell'infanzia.

Art 3 - Forme di gestione dei servizi.

1. Al fine di realizzare un'offerta qualificata e diversificata, basata sull'integrazione tra pubblico e privato, il sistema può comprendere servizi gestiti nelle seguenti forme:

- titolarità e gestione diretta da parte del Comune;
- titolarità comunale e gestione dei servizi indiretta, mediante affidamento a soggetti privati;
- titolarità pubblica non comunale e gestione dei servizi diretta o indiretta;
- titolarità e gestione privata.

2. L'attività dei servizi educativi a titolarità di privati è soggetta ad autorizzazione comunale.

3. La possibilità, per i servizi privati autorizzati, di stipulare convenzioni con il Comune per l'offerta dei posti facenti parte dell'offerta pubblica integrata e per l'accesso a contributi pubblici, è condizionata all'ottenimento di accreditamento.

Art. 4 - Classificazione dei servizi e standard di base.

1. Il sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia attivi sul territorio del Comune di Lucca costituisce una comunità educante, in quanto concorre con le famiglie alla cura, educazione e socializzazione dei bambini, promuovendo il benessere e lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze degli stessi in un ambiente opportunamente organizzato. Il servizio è articolato in:

a. Nidi d'infanzia: accolgono bambini e bambine (*da qui in poi bambini*) da tre mesi a tre anni di età che vengono affidati, in maniera quotidiana e continuativa, ad educatrici/educatori (*da qui in poi educatrici*) qualificate/i con la collaborazione del personale ausiliario e del coordinamento gestionale-pedagogico.

Presentano modalità organizzative e di funzionamento diversificate in relazione ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacità ricettiva, assicurando il pasto e il riposo, qualora previsto dal modulo orario di frequenza, come definito nei bandi annuali di iscrizione ed operano promuovendo la continuità con la scuola dell'infanzia;

b. Servizi integrativi, a loro volta articolati in:

b.1. Spazi gioco: accolgono bambini da dodici a trentasei mesi di età che vengono affidati alle educatrici in modo continuativo, con la collaborazione del personale ausiliario e del coordinamento gestionale-pedagogico. Presentano modalità organizzative e di funzionamento diversificate. Prevedono modalità di iscrizione e frequenza diversificate, antimeridiana o pomeridiana, per periodi di tempo mai superiori alle cinque ore. Negli spazi gioco non sono previsti il pasto e il riposo pomeridiano. E' prevista la somministrazione della colazione o della merenda.

b.2. Centro per bambini e famiglie: accoglie bambini da zero a tre anni di età, insieme ad un adulto accompagnatore. Offre un contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi dell'educazione e della genitorialità. Non prevede il servizio di mensa ed il riposo; consente una frequenza flessibile, previa prenotazione.

Il Comune può inoltre autorizzare l'apertura di:

b.3. Servizi educativi in contesto domiciliare: per piccoli gruppi di bambini, dai tre mesi ai tre anni di età, realizzati presso abitazioni. I servizi prevedono l'affidamento quotidiano e continuativo dei bambini a educatori qualificati. In caso di frequenza superiore alle cinque ore è prevista la fruizione del pasto e il riposo.

2. I servizi educativi di cui al punto 1 sono previsti e disciplinati, nelle loro caratteristiche e standard di base, dal D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni) e dal "Regolamento regionale in materia di servizi educativi per la prima infanzia" approvato con D.p.g.r. 30 luglio 2013 n. 41/R (da qui in poi "*regolamento regionale*") Qualsiasi altra normativa che si venisse a generare successivamente all'emanazione del presente regolamento, qui si intende richiamata..

3. La Giunta Comunale, nel rispetto dei criteri fissati dal regolamento regionale, dal presente regolamento e della normative di settore vigenti, può definire ulteriori requisiti tecnici, operativi e procedurali.

Art. 4-bis _ Servizi ricreativi e di custodia

1. Non sono ricompresi nella classificazione dei servizi educativi per la prima infanzia i servizi ricreativi e di custodia, comunque denominati (ludoteca, baby-parking, altro), previsti all'articolo 4 comma 5 della legge regionale Toscana n.32/2002, attrezzati per consentire ai bambini attività di gioco con carattere di temporaneità e occasionalità, senza possibilità di prevedere la somministrazione del pasto o il sonno.
2. Questi servizi non costituiscono attività soggetta ad autorizzazione ai sensi del presente regolamento, ma devono comunque attestare il rispetto delle norme igienico-sanitarie, urbanistico-edilizie e di sicurezza degli impianti, anche di prevenzione incendi, nei casi previsti dalla legge, nonché la conformità dell'attività svolta alle caratteristiche di occasionalità e temporaneità.
3. L'orario di presenza dei bambini presso tali servizi deve essere annotato di un registro giornaliero delle presenze volte a comprovare il carattere temporaneo ed occasionale del servizio.
4. Le attestazioni di cui sopra sono trasmesse- firmate da tecnico incaricato e dal legale rappresentante della gestione -agli enti ed uffici competenti tramite presentazione di comunicazione di inizio attività all'ufficio SUAP del comune dove ha sede il servizio, quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, ai sensi dell'art 2, co. 1, del DPR n. 160/2010.
5. I predetti servizi non possono, in alcun caso, prevedere l'affidamento dei bambini al di sotto dei tre anni compiuti, per i quali qualsiasi esperienza - soprattutto se fuori dal contesto familiare e con altri bambini - ha una valenza educativa ed incide sul loro benessere e sviluppo, e la cui cura richiede attenzioni particolari e specifiche competenze professionali.
6. L'affidamento dei bambini in età compresa fra i 3 e i 36 mesi è, pertanto, consentito esclusivamente nei servizi educativi della prima infanzia, come classificati all'art. 4 del presente regolamento, con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni ivi previste ai sensi della normativa vigente in materia (LRT n. 32/2002 e DPGR n. 41/R/2013).
7. A tutte le attività ricreative e di custodia presenti sul territorio comunale che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, accolgono minori al di sotto dei tre anni è concesso il termine massimo 6 mesi per adeguarsi alla normativa vigente in materia di servizi educativi alla prima infanzia ed ottenere le necessarie autorizzazioni al funzionamento. Il Comune può concedere, su richiesta motivata del gestore, una proroga del termine esclusivamente in presenza di comprovate esigenze tecniche o strutturali
8. La struttura è soggetta alle funzioni di vigilanza del Comune che si attuano anche mediante ispezioni senza preavviso.

Art. 5 – La continuità verticale: I Poli per l'infanzia e i Centri educativi integrati zero sei

1. Per la realizzazione della continuità verticale tra servizi educativi per la prima infanzia e le scuole dell'infanzia, il Comune promuove la costituzione sul suo territorio, di Poli per l'Infanzia e Centri educativi integrati zero sei anni.
2. I Poli per l'infanzia, accolgono in un unico plesso o in edifici vicini, non necessariamente contigui, più strutture di educazione ed istruzione destinate a bambini dai tre mesi ai sei anni di età. Sono caratterizzati da un unico percorso educativo, in considerazione dell'età e nel rispetto dei tempi e

degli stili di apprendimento individuali, con adeguate modalità di organizzazione degli spazi dei gruppi di bambini e dei turni del personale.

3. I Poli per l'infanzia in cui il gestore sia un unico soggetto sono denominati Centri educativi integrati zerosei.

4. Il Progetto pedagogico comunale per i Poli 0/6 anni viene approvato con deliberazione della giunta comunale ed è pubblicato sul sito del Comune di Lucca. Gli aggiornamenti al progetto verranno approvati e pubblicati con le medesime modalità. In assenza di aggiornamenti e/o modifiche non è necessaria approvazione annuale.

TITOLO III – IL SISTEMA PUBBLICO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI.

Art. 6 - Progettazione, sviluppo e assetto organizzativo

1. Il sistema pubblico dell’offerta di servizi educativi per la prima infanzia si compone dei servizi a titolarità pubblica, a gestione diretta ed indiretta, e a titolarità privata accreditati e convenzionati.

2. Il Comune, mediante l’elaborazione del Piano Educativo Comunale nonché mediante l’attivazione delle procedure di cui al Titolo V del regolamento regionale e VI del presente regolamento, esercita sul sistema dei servizi educativi per la prima infanzia attivi sul suo territorio, le funzioni di indirizzo, promozione e vigilanza.

3. Il Comune, mediante l’elaborazione della Carta dei Servizi, del Progetto pedagogico, del Progetto Educativo annuale e del Piano educativo comunale, esercita sul sistema dei servizi educativi per la prima infanzia attivi sul suo territorio, le funzioni di indirizzo, promozione e vigilanza, nel rispetto della normativa e regolamenti vigenti in materia.

Art. 6.a – La Carta dei servizi

1. Tutti i soggetti titolari dei servizi educativi, pubblici e privati, sono tenuti ad adottare la Carta dei Servizi, quale strumento che rende trasparente ed esigibile il livello qualitativo dei servizi erogati e che regola i rapporti tra i servizi e gli utenti.

2. La Carta dei servizi del sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia (0/3 anni) del Comune di Lucca è approvata con deliberazione della Giunta Comunale e pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente.

Art. 6.b – Il progetto pedagogico

1. Tutti i servizi pubblici e privati facenti parte del sistema integrato, garantiscono la qualità del servizio educativo attraverso la centralità del “progetto pedagogico” e del “progetto educativo”, elaborati in coerenza con gli Orientamenti nazionali e regionali per i servizi educativi per l’infanzia, che costituiscono il riferimento per l’azione educativa.

2. Il progetto pedagogico è il documento in cui vengono esplicitati i valori, gli orientamenti e le finalità pedagogiche a cui si riferisce il progetto educativo, organizzativo e gestionale del servizio. Viene approvato con deliberazione della Giunta comunale e non necessita di rinnovo annuale, fatti salvi gli eventuali interventi di modifica e/o revisione.

Art. 6.c – Il progetto educativo

1. Il progetto educativo è il documento che, con riferimento ad ogni anno educativo, definisce per ciascun servizio le azioni attuative del progetto pedagogico. I progetti educativi dei servizi a titolarità comunale vengono approvati annualmente con determinazione dirigenziale, e pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, e resi disponibili presso i servizi.

2. Il progetto educativo definisce:

- a) l'assetto organizzativo del servizio, in particolare il calendario, gli orari, le modalità di iscrizione, l'organizzazione dell'ambiente, l'organizzazione dei gruppi di bambini e i turni del personale;
- b) gli elementi costitutivi della programmazione educativa, in particolare l'organizzazione della giornata, l'impiego di strumenti di osservazione e documentazione, l'organizzazione del tempo di lavoro non frontale degli educatori;
- c) i contesti formali, quali i colloqui individuali, e non formali, quali feste e laboratori, nonché le altre attività e le iniziative per la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del servizio;
- d) le forme di integrazione del servizio educativo nel sistema locale dei servizi educativi, scolastici e sociali.

Art. 6.d – Il piano educativo comunale

1. Il Piano Educativo Comunale determina:

- a. i servizi dei quali il Comune assume la titolarità e la gestione diretta;
- b. i servizi a titolarità comunale gestiti indirettamente mediante affidamento a soggetti privati;
- c. i servizi accreditati con i quali è possibile stipulare convenzioni;
- d. i criteri di priorità per l'ammissione ai servizi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta e per l'attribuzione dei punteggi alle domande di iscrizione;
- f. eventuali agevolazioni tariffarie
- e. le quote di compartecipazione delle famiglie al costo dei servizi per la frequenza e la somministrazione dei pasti/merende, tenuto conto della condizione economica delle famiglie stesse come da ISEE "*Prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni*" di appartenenza;
- g. modalità di contabilizzazione delle rette in caso di ritiro dal servizio oltre la data di possibile sostituzione con altri bambini.

2. Il Piano Educativo Comunale è approvato annualmente con atto della Giunta Municipale, nel rispetto delle linee e dei criteri sopra indicati.

Art. 7 – Le convenzioni

1. Il Comune può stipulare convenzioni con i servizi privati accreditati al fine di ampliare la propria capacità di offerta di servizi educativi ed, in particolare, per acquisire la disponibilità di tutta o parte della loro potenzialità ricettiva a favore di bambini iscritti nelle proprie graduatorie.

2. Nel caso di acquisto di posti, i rapporti convenzionali di cui al precedente comma stabiliscono:

- a. la quota di posti riservata dal servizio privato accreditato al Comune e il relativo costo;
- b. la gestione delle ammissioni, con attingimento da graduatoria comunale ovvero da altra graduatoria formata secondo criteri determinati dal Comune;
- c. il sistema di partecipazione degli utenti ai costi di gestione;
- d. le forme di rendicontazione a carico del servizio convenzionato;
- e. l'ammontare della compartecipazione comunale al pagamento delle rette/pasti da riconoscere al servizio privato;
- f. tutti gli elementi valutati come utili allo svolgimento efficace del rapporto e al conseguimento di obiettivi di qualità gestionale ed educativa.

3. Tutti i soggetti titolari di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta sono tenuti a garantire:

- criteri di accesso predeterminati e pubblici;

- priorità di inserimento e possibilità di ammissione straordinarie in casi di emergenza, ai bambini che si trovino nelle condizioni di disabilità, certificata dai competenti servizi USL e/o il cui nucleo familiare sia in condizioni di disagio sociale, certificato dai servizi sociali.

TITOLO IV – I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA A TITOLARITA' COMUNALE E PRIVATA FACENTI PARTE DELL'OFFERTA PUBBLICA.

CAPO I – ISCRIZIONI

Art. 8 – Utenza potenziale dei servizi

1. Possono essere ammessi alla frequenza di un servizio a titolarità comunale o privata facente parte dell'offerta pubblica tutti i bambini residenti nel Comune di Lucca, aventi l'età stabilita dalla normativa vigente.
2. Ai bambini residenti in condizione di disabilità ai sensi della L. 5.2.1992 n. 104 e successivi interventi normativi in materia, o segnalati dai servizi sociali territoriali e dai servizi USL con richiesta di inserimento urgente, viene garantito l'inserimento nei servizi, anche in condizione di temporaneo soprannumero, fermo restando il rispetto dei limiti di capienza stabiliti dalla normativa regionale e statale vigente.
3. La modalità d'inserimento di cui al comma precedente viene parimenti garantita ai bambini non residenti in condizione di disabilità ai sensi della L. 5.2.1992 n. 104, co.3, oppure, su disposizione delle autorità competenti, in relazione a gravi condizioni di disagio adeguatamente motivate e/o documentate, mediante la conclusione, in ogni caso, di accordi intercomunali inerenti l'assunzione degli eventuali oneri economici conseguenti l'ammissione in servizio.
4. L'inserimento dei minori non residenti di cui al comma 3 è subordinato allo svolgimento di apposita istruttoria da parte dei servizi competenti, che deve dare conto in modo puntuale e circostanziato:
 - a) delle ragioni che rendono necessario l'inserimento del minore non residente;
 - b) dell'assenza o dell'inadeguatezza di soluzioni alternative nel Comune di residenza del minore.
5. Fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi 3 e 4, l'ammissione di bambini residenti in altri Comuni è ammessa se prevista dal bando di iscrizione, ma può essere soggetta a specifiche limitazioni in ragione della motivata necessità di garantire l'accoglienza dei bambini residenti.
6. Possono accedere al nido d'infanzia i bambini che abbiano compiuto tre mesi e che non abbiano compiuto i tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno educativo di iscrizione.
7. Possono accedere allo spazio gioco i bambini che hanno compiuto dodici mesi di età e che non hanno compiuto tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno educativo di iscrizione.
8. Possono accedere al centro bambini e famiglie, bambini da zero a tre anni insieme ai loro genitori o ad altra persona adulta autorizzata dai genitori.
9. I bambini che presentano un ritardo psico-fisico ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, possono proseguire la frequenza anche oltre il terzo anno di età, su richiesta della famiglia, previo parere vincolante dell'azienda USL di riferimento.

10. L'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia è condizionato al rispetto degli obblighi vaccinali stabiliti dalla normativa vigente.

Art 9 – Informazione alle famiglie.

1. Il Comune garantisce a tutte le famiglie interessate piena ed esauriente informazione sui servizi attivi e su quelli in via di attivazione, al fine di favorire l'accesso ai servizi stessi.

2. L'obiettivo di cui al punto 1 viene perseguito mediante la predisposizione di materiale documentale e informativo sulle caratteristiche dei servizi e sulle attività educative proposte, nonché di specifici avvisi, pubblicati sul sito istituzionale del Comune e diffusi tramite gli organi di informazione e stampa ed in ogni forma ritenuta idonea ad assicurarne la più ampia diffusione.

4. Per consentire alle famiglie una conoscenza diretta dei servizi attivi sul territorio, ogni anno vengono organizzate apposite giornate in cui è possibile visitare le strutture e incontrare le educatrici (c.d. *open day*).

5. Il Comune garantisce, altresì, alle famiglie interessate all'iscrizione ai servizi a titolarità comunale, procedure di iscrizione informatizzate, caratterizzate da chiarezza, semplicità e velocità, nonché modalità di relazione diretta ed adeguata con gli uffici preposti, con i soggetti gestori e con il personale educativo ed ausiliario operante nei servizi.

Art. 10 – Passaggio all'anno successivo dei bambini già iscritti.

1. Nei primi mesi dell'anno l'ufficio richiede ai genitori/tutori/affidatari dei bambini iscritti di confermare l'iscrizione per l'anno educativo successivo nello stesso servizio e con il modulo orario già frequentato, assegnando un termine per la risposta.

2. La mancata conferma entro il termine assegnato equivale a rinuncia al posto per l'anno educativo successivo.

3. Il bando pubblico di cui al successivo art. 11 può prevedere la facoltà per i genitori/tutori/affidatari, di chiedere il trasferimento ad altro servizio, per l'anno educativo successivo a quello cui il bando è riferito, nei limiti e con le modalità previste dal bando medesimo e nel rispetto dei termini della comunicazione di cui al comma 1.

4. In assenza di previsione specifica nel bando, prevale il principio della continuità educativa e i trasferimenti fra servizi non sono consentiti, salvo casi eccezionali specificamente autorizzati e motivati.

Art. 11 – Bando pubblico per l'iscrizione ai servizi.

1. Il Comune provvede, con congruo anticipo rispetto ai tempi previsti per l'inizio dell'anno educativo, ad approvare apposito bando pubblico per la copertura dei posti disponibili, al fine di permettere ai soggetti interessati di presentare domanda di iscrizione.

2. Il bando viene approvato con determinazione dirigenziale e pubblicato sul sito web del Comune di Lucca, in un periodo compreso tra il primo febbraio e il trenta marzo di ogni anno con scadenza anche diversificata in base alle fasce di età (marzo/aprile).. Dell'avvenuta pubblicazione viene data notizia tramite gli organi di informazione e/o stampa e in ogni altra forma ritenuta idonea ad assicurarne la più ampia conoscenza.

3. Nel bando sono indicati:

- i servizi per i quali è possibile presentare domanda;
- il numero di posti disponibili, distintamente per singolo servizio, sezione e modulo orario;
- le modalità e i termini per la presentazione delle domande e le condizioni dell'eventuale accesso ai servizi privati accreditati convenzionati;
- i criteri di ammissione, le priorità di inserimento e i punteggi da attribuire alle domande, come approvati con il Piano educativo comunale di cui all'art. 6;
- i criteri di formazione e gestione delle graduatorie e delle relative liste di attesa;
- le modalità e i termini per la presentazione di eventuali ricorsi;
- le eventuali quote di iscrizione, le quote di compartecipazione delle famiglie al costo dei servizi per la frequenza e la somministrazione dei pranzi/merenda nonché le agevolazioni tariffarie, come approvate con il Piano educativo comunale di cui all'art. 6;
- le modalità di ambientamento dei bambini nei servizi.

Art 12 – Domande di iscrizione.

1. Il termine per l'iscrizione ai servizi è fissato dal Comune, di norma, entro il 30 aprile di ogni anno, ferma restando la possibilità, da parte del Comune, di accogliere iscrizioni successivamente a tale data.

2. Le domande di iscrizione vengono presentate normalmente on line, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'ufficio, nel quale sono fornite indicazioni sulla documentazione e sulle certificazioni da produrre.

Art. 13 – Istruttoria delle domande e attività di controllo sulle autodichiarazioni.

1. Alle domande presentate nei termini, viene attribuito un punteggio secondo i criteri e i punteggi stabiliti dal Piano educativo comunale di cui all'art. 6 del presente regolamento e riportati nel bando di iscrizione.

2. L'amministrazione comunale effettua controlli a campione per l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese con le domande di iscrizione, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso e di quelle di altri enti dell'Amministrazione Pubblica.

3. I controlli interessano annualmente almeno il 10% delle domande presentate.

4. Possono essere richiesti agli interessati chiarimenti e/o la presentazione di documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità di quanto dichiarato, anche al fine di consentire la correzione di eventuali errori, nel rispetto del termine ultimo stabilito per la presentazione della domanda. Documenti ed integrazioni potranno essere richiesti anche in data successiva, per consentire l'istruttoria della domande e la convalida del punteggio, in conformità ai criteri stabiliti dal Piano educativo comunale.

5. E' prevista la decadenza dell'iscrizione ai servizi o comunque dei benefici conseguenti ai provvedimenti emanati, per le dichiarazioni risultate non veritiere, fatte salve eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 14 – Graduatorie e liste di attesa.

1. Le graduatorie provvisorie vengono elaborate avvalendosi dell'apposito sistema informatizzato, secondo l'ordine decrescente del punteggio attribuito alle domande. Sono fatti salvi i casi di precedenza stabiliti dal Piano educativo comunale e riportati nel bando.
2. Per ragioni di protezione dei dati personali, i richiedenti sono identificati nelle graduatorie dal numero di domanda che viene automaticamente attribuito dal sistema informatizzato di gestione delle domande e delle graduatorie.
3. Le graduatorie provvisorie sono pubblicate sul sito Internet del Comune con le modalità indicate nel bando di iscrizione. I soggetti richiedenti sono informati dell'avvenuta pubblicazione della graduatorie mediante comunicazione individuale.
4. Gli utenti possono presentare ricorso motivato avverso le graduatorie provvisorie nei termini e con le modalità previste dal bando.
5. Valutati gli eventuali ricorsi, si procede all'approvazione delle graduatorie definitive con indicazione, per ciascuna domanda, del punteggio definitivo e, ove presente, del posto assegnato nei singoli servizi. Il sistema di attribuzione dei posti segue l'ordine di preferenza indicato nelle domande, compatibilmente con i posti disponibili, distinti per età, e in base al punteggio ottenuto nella graduatoria definitiva, con precedenza per le graduatorie delle famiglie residenti.
6. Le graduatorie definitive sono rese pubbliche nelle forme previste dalla legge e con le modalità sopra riportate per le graduatorie provvisorie.
7. Le graduatorie comprendono anche le liste di attesa alle quali si ricorre, a scorrimento, in base alle rinunce/accettazioni delle posizioni precedenti, oltre che per l'assegnazione dei posti tornati disponibili per rinunce o ritiri nel corso dell'anno.
8. In caso di scorrimento per riassegnazione dei posti, si procede alla rielaborazione delle graduatorie e alla loro pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Art 15 - Assegnazione dei posti.

1. Il sistema informatizzato di attribuzione dei posti, segue l'ordine di preferenza dei servizi e moduli indicati nella domanda, compatibilmente con i posti disponibili e in base al punteggio ottenuto in graduatoria.
2. Il genitore/tutore/affidatario la cui domanda risulti utilmente collocata in graduatoria, riceve comunicazione individuale di assegnazione di un posto, con indicazione delle modalità e del termine entro il quale è possibile accettare o rinunciare al posto stesso.
3. La mancata accettazione del posto assegnato nelle forme e nei termini previsti dal bando, equivale a rinuncia allo stesso.

Art. 16 - Iscrizioni e graduatorie "Fuori Termine"

1. E' prevista la possibilità di riapertura dei termini per la presentazione delle domande di iscrizione, in un momento successivo alla scadenza del bando di cui all'art 11, per il caso in cui, in corso d'anno, si liberino posti per i quali le liste di attesa risultino esaurite.
2. Dell'eventuale riapertura dei termini viene data notizia con apposito avviso pubblicato sul sito web del Comune di Lucca con le modalità previste all'art. 11, comma 2 del presente regolamento.
3. A seguito della presentazione delle domande "Fuori termine", vengono redatte apposite graduatorie, alle quali si attinge nel rispetto della precedenza stabilita secondo quanto previsto dall'avviso stesso.

Art 17. Iscrizioni al Centro Bambini e Famiglie.

1. Le iscrizioni per i posti disponibili nel Centro Bambini e Famiglie sono raccolte annualmente, previa pubblicazione di apposito avviso con le modalità stabilite all'art 11, comma 2, del presente regolamento o, in alternativa, con le modalità indicate nel bando pubblico per l'assegnazione dei posti nei nidi e negli spazio gioco.
2. Nell'avviso/sezione del bando sono indicati:
 - il calendario con i giorni e gli orari di apertura;
 - il numero di posti disponibili, distintamente per età;
 - le attività educative proposte,
 - i criteri di accesso;
 - i termini e le modalità per la presentazione delle domande di iscrizione;
 - le modalità per la fruizione del servizio;
 - i costi per la frequenza così come determinati dal Piano educativo Comunale
3. Le domande sono accolte, nei limiti della disponibilità dei posti, secondo l'ordine di presentazione delle stesse al protocollo generale dell'Ente.

CAPO II – L'AMBIENTAMENTO E LA FREQUENZA DEI SERVIZI

Art 18 – Incontri con le famiglie e ambientamento dei bambini.

1. I servizi garantiscono iniziative volte a promuovere la conoscenza reciproca e la condivisione delle regole di buon funzionamento, nonché a favorire l'ambientamento dei bambini. In particolare sono previsti:
 - a. incontri tra educatrici, coordinatrici pedagogiche e famiglie dei bambini di nuova iscrizione, presso la sede del servizio di assegnazione e prima dell'inizio della frequenza, per la presentazione del servizio stesso;
 - b. colloqui individuali, preliminari alla frequenza;
 - c. modalità di inserimento dei bambini, accompagnati dalla presenza iniziale di un adulto familiare, rispettose dei ritmi individuali dei bambini stessi.
2. Gli inserimenti dei bambini sono scaglionati e programmati nel rispetto dei loro tempi di ambientamento, delle esigenze pedagogiche della sezione, dell'ordine di graduatoria dei nuovi ingressi e delle eventuali particolari esigenze delle famiglie.

3. La fase di ambientamento dei bambini è curata con particolare attenzione, nella consapevolezza che la gradualità dell'inserimento è fondamentale per dare la possibilità ai bambini e alle loro famiglie di conoscere il nuovo ambiente e familiarizzare con le educatrici.
4. L'inserimento deve avvenire entro e non oltre il trentuno ottobre, per tutti i bambini ammessi ai servizi in una data antecedente il dieci ottobre dello stesso anno.
5. Per i bambini assegnatari di posti che dovessero rendersi disponibili nel corso dell'anno educativo a seguito di ritiri, le modalità di ambientamento vengono concordate con le educatrici in incontri individuali.
6. Non sono ammessi inserimenti che prevedano termini diversi dai precedenti commi.
7. Non sono consentiti nuovi ingressi nei servizi in sostituzione di eventuali ritiri, oltre la data del 31 marzo, onde poter garantire un periodo di frequenza adeguato per l'attuazione del progetto educativo, fatte salve situazioni particolari segnalate dai competenti servizi USL o sociali e tribunale dei minori.

Art 19 – La partecipazione delle famiglie alla vita dei servizi

1. In ogni servizio vengono organizzati incontri con le famiglie e iniziative di presentazione delle esperienze educative e laboratoriali svolte, in un quadro di trasparenza del progetto educativo e di piena e completa compartecipazione alla sua realizzazione.
2. Tutti i titolari dei servizi educativi garantiscono la costituzione, presso ogni servizio, di appositi organismi di partecipazione delle famiglie denominati “Consigli dei servizi”.
3. Gli organismi di partecipazione previsti per i servizi educativi a titolarità comunale sono:
 - L'Assemblea dei genitori dei bambini e del personale.
 - Il Consiglio dei servizi.
4. L'Assemblea dei genitori e del personale elegge i propri rappresentanti all'interno del Consiglio dei servizi e viene convocata almeno due volte l'anno dal coordinamento pedagogico comunale, per discutere i temi generali propri dell'organizzazione e del funzionamento del servizio nonché lo stato di realizzazione del progetto educativo e, più precisamente:
 - a. all'inizio dell'anno, per la presentazione del progetto educativo e l'illustrazione dell'organizzazione del servizio;
 - b. in chiusura dell'anno, per il consuntivo delle attività svolte e per l'elaborazione di proposte per l'anno successivo.
5. Il Consiglio dei servizi è composto da:
 - n. 1 rappresentante dei genitori dei bambini iscritti per ogni sezione di nido d'infanzia o per ogni servizio integrativo (*spazio gioco e centro bambini e famiglie*)
 - n.1 rappresentante del coordinamento pedagogico comunale;
 - n.1 rappresentante del coordinamento pedagogico del soggetto gestore del servizio, per i servizi gestiti in appalto, concessione o convenzione;
 - n. 1 rappresentante delle educatrici per sezione;
 - n. 1 rappresentante del personale ausiliario per servizio.
6. Il Consiglio promuove la partecipazione delle famiglie alla vita dello stesso ed elabora proposte per il suo funzionamento. Nomina al proprio interno il Presidente, scelto tra i rappresentanti dei genitori. E' compito del Presidente del Consiglio presiedere le riunioni e farsi promotore

dell'attuazione delle decisioni adottate o presentare nelle competenti sedi le proposte e le osservazioni emerse.

7. Il Consiglio dura in carica un anno educativo. I suoi componenti sono rieleggibili ed i genitori ne possono far parte nei limiti del periodo di effettiva frequenza dei loro bambini.

8. I rappresentanti dei genitori dei bambini iscritti cessano dall'incarico per il verificarsi delle seguenti cause:

- a. dimissioni
- b. decadenza per il caso di cessazione della frequenza del/la figlio/a
- c. decadenza per assenza senza giustificati motivi a più di tre sedute consecutive del Consiglio

9. Nei casi descritti al punto 8 si procede alla sostituzione dei genitori cessati dall'incarico.

10. Il Comune coordina le attività degli organismi di partecipazione delle famiglie, anche mediante l'organizzazione di riunioni congiunte dei loro presidenti.

Art. 20 – Frequenza dei servizi.

1. Il progetto organizzativo dei servizi e la possibilità di realizzare pienamente le opportunità educative offerte, si fondano sul presupposto della regolare frequenza da parte dei bambini.

2. Le famiglie sono tenute al rispetto degli orari stabiliti per l'entrata e per l'uscita, che vengono definiti dal bando di iscrizione annuale e comunicati annualmente all'avvio delle attività dal titolare o dal gestore dei servizi. Nei casi in cui il ritardo nell'ingresso o all'uscita si verifichi ripetutamente il gestore del servizio, tramite apposito modulo ne chiede la motivazione. Nel caso di successivi continui ritardi il gestore comunica l'accaduto agli uffici comunali che provvedono ad ammonire, mediante comunicazione scritta, la famiglia richiedendo il rispetto delle regole di comunità. Ulteriori modalità di intervento saranno decise dagli uffici competenti in base al caso specifico e debitamente motivate.

3. Le assenze superiori ai 15 giorni, non sorrette da giustificati motivi, attestati da certificazione medica o specifica relazione dei servizi sociali, comportano l'esclusione dal servizio e l'assegnazione del posto ad altro bambino iscritto alla lista di attesa o che abbia diritto a inserimento prioritario, previa comunicazione scritta indirizzata a genitori/tutori/soggetti affidatari.

Art. 21 – disposizioni sanitarie

1. Le famiglie sono tenute a non far frequentare i bambini in presenza di condizioni tali da compromettere temporaneamente il loro stato di salute e la loro partecipazione alle attività di gruppo e/o che possano costituire fonti di contagio per gli altri bambini e per il personale dei servizi, nell'ottica di buone regole di cura, convivenza e di rispetto della comunità.

2. Nel caso in cui le educatrici rilevino durante l'orario di frequenza evidenti condizioni di malessere, che potrebbero esporre gli altri bambini a rischio di contagio, provvedono a contattare i genitori che sono tenuti ad un rapido ritiro del/la bambino/a dal servizio.

3. Nel caso di allontanamento per i motivi di cui al comma precedente al fine di garantire un'adeguata tutela della salute di tutti i minori frequentanti il servizio, il bambino/a può essere riammesso alla ripresa della vita di comunità soltanto ad avvenuta guarigione/cessazione dei sintomi.

4. Nei casi in cui il/la bambino/a necessiti di assistenza immediata (convulsioni, perdita di sensi, grave difficoltà respiratoria ovvero traumi di forte entità, ecc.) il personale dei servizi provvede immediatamente ad attivare il servizio di emergenza sanitaria e, conseguentemente, ad avvisare la famiglia e il coordinamento pedagogico.

5. Nel caso in cui il/la bambino/a sia incorso/a in traumi recenti che abbiano comportato trattamenti con suture, medicazioni o apparecchi gessati, può essere riammesso/a al servizio alla scadenza del termine di prognosi indicato nel referto del Pronto soccorso o previa presentazione di certificato del medico competente che attesti l'idoneità alla ripresa della vita di comunità.

6. Il personale dei servizi non è, di norma, autorizzato a somministrare medicinali ai bambini.

7. Nel caso di bambini che necessitino di assumere farmaci indispensabili o salvavita durante la permanenza nel servizio, come richiesto dalla famiglia e attestato da apposita certificazione medica corredata da Piano terapeutico, si procederà a redigere, di concerto con l'azienda USL, uno specifico piano di intervento personalizzato (PIP) comprensivo di procedure tese a garantire una corretta conservazione dei farmaci, la formazione del personale disponibile alla somministrazione, nonché la tutela della privacy. L'attivazione di corsi di formazione per il personale è a cura dell'azienda USL.

8. Nel caso in cui il Comune sottoscriva uno specifico protocollo sanitario con l'Azienda USL o l'Ordine dei medici chirurgici e degli odontoiatri territorialmente competenti, le disposizioni in esso contenute potranno essere applicate anche in deroga a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 22 – Sistema di rilevazione delle assenze giornaliere.

1. Tutti i servizi educativi a titolarità comunale o privata accreditata sono tenuti ad adottare un idoneo sistema di rilevazione delle presenze giornaliere, conforme a quanto previsto dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 55/R e dalla normativa vigente in materia di sicurezza e tutela dei minori. Le assenze dei bambini non previamente segnalate dai genitori/tutori/affidatari devono essere comunicate alle famiglie con la massima tempestività compatibilmente con le modalità organizzative della struttura, mediante registrazione formale su apposito modulo interno.

2. Qualora alle 9.30, i bambini risultino assenti, la famiglia riceverà una telefonata (registrata su apposito modulo) dal personale educativo in cui si comunica l'assenza del bambino. Se la famiglia non dà immediata risposta alla telefonata e/o risulta non raggiungibile, il personale allerta tempestivamente le Forze dell'Ordine e il coordinamento pedagogico del servizio educativo dovrà prendere contatto con i servizi comunali competenti.

Nel caso in cui l'assenza del bambino sia diversa dalla malattia (es. viaggi, trasferimenti temporanei e altre esigenze familiari) i genitori dovranno comunicare anticipatamente alle educatrici, il periodo e i motivi dell'assenza. La comunicazione deve avvenire in forma scritta, tramite modulo dedicato o posta elettronica all'indirizzo ufficiale del servizio educativo frequentato dal bambino, indicando con precisione i giorni di assenza previsti.

3. I genitori/tutori/affidatari sono tenuti a comunicare uno o più numeri telefonici e ad essere prontamente reperibili alla richiesta di contatto, anche al fine di prevenire gravi conseguenze dovute ad episodi di abbandono inconsapevole dei minori.

4. In caso di mancata possibilità di contatto, i servizi provvederanno ad allertare le autorità competenti.

CAPO III – PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI COSTI DEI SERVIZI.

Art. 23 – Retta di frequenza e costo del servizio di refezione.

1. Gli utenti dei Servizi Educativi a titolarità comunale sono tenuti, conformemente alla normativa vigente, a compartecipare ai costi sostenuti dall'Amministrazione comunale per la gestione del servizio, corrispondendo una retta di frequenza e una somma per la somministrazione dei singoli pasti.
2. L'entità della retta e del costo del pasto e le eventuali agevolazioni vengono determinati annualmente dalla Giunta Comunale all'atto di approvazione del Piano educativo comunale di cui all'art 6 o con successivo atto deliberativo.
3. Per le famiglie residenti nel Comune di Lucca l'entità della retta e del costo dei pasti viene determinata in misura proporzionale all'ISEE "*Prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni*" posseduto.
4. Alle famiglie dei bambini non residenti nel Comune di Lucca l'importo della retta e del costo del pasto viene richiesto nella misura massima prevista o, comunque, come indicato nel piano educativo comunale (PEC), eccetto i bambini in condizione di disabilità ai sensi della L. 5.2.1992, n.104 c.3, ai quali viene applicata la stessa regolamentazione tariffaria prevista per i residenti.
5. La retta di frequenza è dovuta per ogni mese dell'anno educativo, come da calendario annuale di funzionamento dei servizi e determinata con emissione di avvisi di pagamento mensili, con le modalità indicate nel Piano educativo comunale.
6. La tariffa giornaliera è convenzionalmente determinata nella misura di 1/22 della tariffa mensile. Nel caso in cui il Piano educativo comunale preveda agevolazioni, gli sconti saranno determinati su base giornaliera.
7. Il valore ISEE acquisito all'atto dell'ammissione al servizio viene tenuto fermo per tutta la durata dell'anno educativo. In caso di sopravvenuta rilevante variazione nella situazione economica del nucleo familiare è possibile presentare ISEE "corrente" sulla cui base vengono ricalcolate, a domanda dell'interessato, la retta e l'importo del pasto a partire dal mese successivo al ricevimento della richiesta.
8. In caso di mancato pagamento di quanto dovuto per la frequenza dei servizi e dei pasti consumati, l'ufficio competente provvederà a sollecitare le famiglie con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC. Qualora le famiglie non provvedano a regolarizzare la loro posizione entro il termine assegnato si procederà al recupero coattivo delle somme dovute.
9. La presenza di morosità pregressa comporta, comunque, la non ammissione del/la bambino/a al servizio estivo e all'anno educativo successivo.

Art. 24 – Agevolazioni

1. La Giunta Comunale, con l'atto deliberativo di cui al precedente articolo 6 o con atto successivo, può stabilire dei meccanismi di temporanea riduzione della retta nei casi di assenze per motivi di salute del bambino/a, per più figli frequentanti i servizi educativi prima infanzia, in presenza di situazioni particolari segnalate dai servizi sociali o ritenute comunque rilevanti e comprovate in base a criteri predefiniti individuati nel PEC.

Art. 25 – Esenzioni.

1. L'esenzione parziale o totale dal pagamento delle rette e/o dei pasti viene concessa a fronte del verificarsi di condizioni di grave disagio del nucleo familiare, secondo criteri preventivamente individuati nel PEC o su richiesta del competente Servizio Sociale per il periodo dallo stesso determinato.

Capo IV – ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Art. 26 – Calendario di funzionamento dei servizi.

1. Il calendario di funzionamento dei servizi di nido d'infanzia e spazio gioco, viene stabilito annualmente e prevede, di norma, l'apertura dal mese di settembre al mese di giugno dell'anno successivo, fatta salva la possibilità di estendere il servizio nel periodo estivo, in presenza di sufficienti risorse e di un numero adeguato di utenti iscritti. .

2. Il calendario di cui al comma 1 stabilisce, altresì, l'inizio e la chiusura delle attività del Centro Bambini e Famiglie.

3. Il calendario, che costituisce parte integrante del progetto educativo, viene approvato con determinazione dirigenziale e prevede interruzioni in concomitanza con le festività o in occasione di eventi programmati di eccezionale rilevanza per la città di Lucca.

Art. 27 – Servizio estivo.

1. Per i bambini iscritti ai nidi d'infanzia e spazi gioco, è prevista l'attivazione del servizio estivo nel mese di luglio, compatibilmente con il reperimento delle necessarie risorse finanziarie.

2. L'attivazione del servizio estivo è subordinata alla presenza di un numero di richieste ritenuto adeguato per il buon funzionamento dello stesso.

3. Condizione per l'accesso al servizio estivo è la presentazione della domanda di iscrizione nei termini e con le modalità stabilite nell'avviso di attivazione del servizio stesso, nonché il pagamento di quanto in pregresso dovuto per rette di frequenza e pasti, nell'anno educativo di riferimento e in quelli precedenti.

4. Nella domanda dovrà essere specificato il periodo di tempo per il quale si richiede l'iscrizione. Il periodo richiesto non potrà essere inferiore a n. 2 settimane anche non consecutive.

5. Per la frequenza del servizio è dovuto il pagamento della retta e dei pasti, nella misura prevista per l'anno educativo di riferimento, in proporzione al periodo richiesto.

6. Il pagamento della retta è dovuto per l'intero periodo richiesto, anche nel caso di mancata frequenza.

Art 28 – Il coordinamento gestionale e pedagogico comunale.

1. Il Comune di Lucca assicura, a mezzo di proprio personale qualificato e in possesso dei titoli di studio prescritti, il coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi educativi attivi sul suo territorio, al fine di garantire il necessario raccordo dei servizi pubblici e privati e la qualificazione del sistema integrato.

2. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1 e nel rispetto dell'autonomia gestionale dei singoli servizi educativi, il coordinamento realizza le seguenti attività:

- definizione di indirizzi e criteri di sviluppo e di qualificazione del sistema dei servizi educativi presenti sul territorio;
- supporto nell'elaborazione di atti regolamentari del Comune;
- elaborazione di materiale informativo sui servizi del territorio;
- promozione della verifica e dell'innovazione delle strategie educative, nonché di quelle relative alla partecipazione delle famiglie e ai percorsi di educazione familiare;
- sviluppo e coordinamento dell'utilizzo, da parte dei servizi del territorio, degli strumenti per l'osservazione, la documentazione e la valutazione delle esperienze educative, nonché dell'impiego di strumenti di valutazione della qualità e monitoraggio dei relativi risultati, ivi compreso il sistema di qualità elaborato dalla Regione Toscana;
- promozione, in accordo con i coordinatori pedagogici dei servizi, del piano della formazione degli operatori e monitoraggio dell'attuazione dello stesso;
- analisi dei dati relativi alla gestione amministrativa dei servizi del territorio, in collaborazione con i responsabili dei servizi educativi, nella prospettiva di un raccordo tra funzioni gestionali e pedagogiche;
- raccordo con l'azienda Unità Sanitaria Locale per tutti gli ambiti di competenza;
- promozione di scambi e confronti fra i servizi presenti nel sistema locale;
- promozione della continuità educativa da zero a sei anni anche attraverso il coinvolgimento dei referenti della scuola dell'infanzia;
- funzioni di vigilanza e controllo per gli ambiti di propria competenza;
- supporto nella progettazione degli spazi dei servizi;

3. Lo sviluppo delle funzioni di cui al precedente comma garantisce l'unitarietà, la coerenza e la continuità degli interventi e la verifica della loro efficacia, anche nella direzione di ottimizzazione dell'impiego razionale delle risorse, nel rispetto della normativa vigente e degli orientamenti del Coordinamento gestionale e pedagogico zonale della Piana di Lucca, che comprende i Comuni di Lucca, Capannori, Altopascio, Porcari, Pescaglia, Montecarlo, Villa Basilica e promuove il sistema integrato di educazione e istruzione del territorio di competenza.

Art 29 – Il coordinamento gestionale e pedagogico dei singoli servizi.

1. I soggetti titolari e i gestori pubblici e privati dei servizi educativi, garantiscono le funzioni di direzione gestionale e di coordinamento pedagogico, al fine di assicurare la qualità, la coerenza e la continuità degli interventi sul piano educativo nonché l'omogeneità e l'efficienza sul piano organizzativo e gestionale.

2. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1 vengono realizzate le seguenti attività:

- a) supervisione sul gruppo degli operatori del singolo servizio;
- b) elaborazione, monitoraggio e valutazione del progetto pedagogico e del progetto educativo;

- c) coordinamento delle iniziative di partecipazione delle famiglie;
- d) aggiornamento e formazione del personale;
- e) raccordo con il coordinamento gestionale e pedagogico comunale e con i servizi socio-sanitari e promozione della continuità con la scuola dell'infanzia;
- f) raccordo fra le attività gestionali e le attività pedagogiche.

3. Le funzioni di coordinamento pedagogico sono svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio e professionali prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.

Art. 30 – Il personale dei servizi.

1. Il funzionamento dei servizi educativi è garantito dalle educatrici e dal personale ausiliario, che operano collegialmente, nel quadro degli indirizzi del coordinamento gestionale e pedagogico, per l'attuazione del progetto educativo;

2. Le educatrici sono responsabili della cura e dell'educazione dei bambini, attuano e verificano il progetto educativo, curano la relazione con i genitori e li coinvolgono nella vita del servizio;

3. Il personale ausiliario è responsabile della gestione della refezione, della pulizia, del riordino degli ambienti e dei materiali e collabora con le educatrici durante il tempo di funzionamento del servizio. Il personale ausiliario comprende anche i/le cuochi/e per la cucina interna.

4. Tutto il personale assegnato ai servizi è in possesso dei titoli di studio e dei requisiti di onorabilità e professionali previsti dalla normativa statale e regionale in materia, nonché da ogni altro requisito richiesto dalla normativa vigente per il ruolo che ricoprono (in materia igienico-sanitaria, sicurezza sui luoghi di lavoro ecc.) .

5. Il personale – educativo e ausiliario – è assegnato ai singoli servizi nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali in materia di profili professionali e di rapporto numerico personale/bambini, tenendo conto del complessivo orario di apertura e dell'articolazione dei turni e delle sezioni.

6. Sono previsti interventi di potenziamento del gruppo educativo, anche con l'inserimento di un'educatrice aggiuntiva, per il supporto alle sezioni/servizi che accolgono bambini in condizioni di disabilità o comunque di difficoltà, certificate ai sensi della L. 5 febbraio 1992 n. 104 e successivi interventi normativi in materia, o comunque segnalati dai servizi USL o dal coordinamento pedagogico comunale.

7. I soggetti titolari e gestori di un servizio educativo inserito nel sistema pubblico dell'offerta, garantiscono la formazione permanente del proprio personale che è tenuto a partecipare alle iniziative di formazione organizzate dai titolari e gestori stessi, dal Comune o dalla Conferenza Zonale dell'istruzione.

Art. 31 – Il servizio di refezione.

1. Il servizio di refezione per i bambini è erogato sulla base di un apposito programma alimentare (menù stagionali, tabelle dietetiche e diete speciali) predisposto da professionisti qualificati e validato dal competente servizio USL.

2. Le tabelle dietetiche e i menù sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente.

CAPO V – LA QUALITA' DEI SERVIZI

Art 32 - La Carta dei Servizi.

1. Lo strumento che rende trasparente ed esigibile il livello qualitativo dei servizi erogati e che regola i rapporti tra i servizi e gli utenti è la Carta dei Servizi, come meglio definita al punto 6.c del presente regolamento, a cui si rimanda.

Art 33 – IL sistema di valutazione della qualità.

1. Il Comune adotta sistemi per il monitoraggio e la valutazione della qualità dei servizi di cui è titolare, ivi compreso il sistema di qualità elaborato dalla Regione Toscana.

2. Periodicamente e comunque a cadenza annuale, viene proposto alle famiglie un apposito questionario per la rilevazione della qualità percepita, in cui vengono indagati gli aspetti di maggior rilievo dell'organizzazione del servizio frequentato e della relativa proposta educativa, con il fine di costruire un percorso valutativo orientato al miglioramento continuo in un'ottica di compartecipazione.

3. I risultati del monitoraggio annuale della qualità del sistema integrato sono restituiti complessivamente e per singolo servizio e sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente.

TITOLO V - AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO

Art. 34 – Autorizzazione al funzionamento.

1. I servizi educativi a titolarità privata sono soggetti ad autorizzazione al funzionamento quale condizione per l'accesso al mercato dell'offerta.

2. L'autorizzazione ha durata per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale viene rilasciata ed è sottoposta a rinnovo negli stessi termini;

3. La domanda di autorizzazione al funzionamento deve essere presentata allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune in cui si intende esercitare l'attività;

4. Il Comune rilascia l'autorizzazione al funzionamento ai servizi educativi per l'infanzia presenti sul proprio territorio, nel rispetto della normativa regionale vigente, previa verifica dei requisiti richiesti;

5. I requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento sono previsti dal regolamento regionale e dal presente regolamento con particolare riferimento a:

- a. corrispondenza del dimensionamento e delle caratteristiche della struttura agli standard previsti;
- b. rispetto dei vincoli sulla ricettività della struttura, sui rapporti numerici fra operatori e bambini nonché sulla presenza di un'efficiente sistema di rilevazione delle presenze giornaliere dei bambini;
- c. corrispondenza dei titoli di studio, professionali e dei requisiti di onorabilità degli educatori e del personale ausiliario assegnato al servizio a quanto richiesto da legge;
- d. applicazione dei contratti collettivi di lavoro vigenti e la regolarità contributiva ed assicurativa in relazione al personale alle proprie dipendenze;

- e. rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, antisismica e di tutela della salute e della sicurezza nonché della sicurezza alimentare;
- f. elaborazione del progetto pedagogico, del progetto educativo e della carta dei servizi;

6. Per la verifica dei requisiti previsti per l'autorizzazione al funzionamento, il Comune di Lucca si avvale, anche in fase di rinnovo con variazioni della stessa, della Commissione multiprofessionale, con competenze pedagogiche, tecniche e sanitarie, istituita ai sensi dell'art. 50 c. 9, del Regolamento regionale n. 41/R/2013 ss.mm.ii e disciplinata da regolamento approvato con delibera Consiglio comunale n. 85 del 29.9.2022 e ss.mm.ii..

Art. 35 – Accreditemento

1. L'accreditamento costituisce condizione perché un servizio educativo a titolarità di soggetti privati possa accedere al mercato pubblico dell'offerta e a contributi pubblici.
2. Per i servizi educativi a titolarità di soggetti pubblici non comunali l'accreditamento costituisce condizione per l'accesso del servizio educativo al mercato dell'offerta.
3. I servizi educativi a titolarità comunale possiedono i requisiti previsti per l'accreditamento e possono accedere a contributi pubblici.
4. L'accreditamento ha durata per i tre anni successivi a quello durante il quale viene rilasciato.
5. La domanda di accreditamento deve essere presentata allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune in cui si intende esercitare l'attività oppure, in caso di servizi già autorizzati, in cui il servizio ha sede.
6. La domanda di accreditamento deve contenere l'attestazione del possesso dell'autorizzazione al funzionamento e può essere presentata contestualmente alla richiesta di autorizzazione al funzionamento.
7. Costituiscono requisiti per l'accreditamento, ai sensi dell'art 51 DPGR 41/R/2013:
 - a) programma annuale di formazione degli educatori per un minimo di 25 ore di cui sia possibile documentare l'effettiva realizzazione e che trovi riscontro all'interno dei contratti individuali degli educatori stessi;
 - b) partecipazione nell'ambito di tale programma a percorsi formativi di aggiornamento, ove presenti, promossi dal coordinamento zonale;
 - c) svolgimento delle funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico, svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio e professionali previsti dalla legge e dal regolamento regionale 41/R/2013;
 - d) adesione ad iniziative e scambi con altri servizi della rete locale anche promossi dal coordinamento zonale;
 - e) adozione di strumenti per la valutazione della qualità, ivi compreso il sistema di qualità elaborato dalla Regione, e di sistemi di rilevazione della soddisfazione dell'utenza;
 - f) disponibilità ad accogliere bambini portatori di disabilità o di disagio sociale segnalati dal servizio sociale pubblico anche in temporaneo soprannumero, nei limiti della capienza massima stabilita dalle norme vigenti;
 - g) conformità ai requisiti di qualità definiti dal Comune di Lucca per la rete dei servizi educativi di cui è titolare;
 - h) ulteriori requisiti previsti per la rete dei servizi educativi del territorio comunale.

Art 36. Rinnovo dell'autorizzazione e dell'accreditamento

1. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento e/o dell'accreditamento, il titolare del servizio, entro il termine del mese di febbraio dell'ultimo anno educativo di durata dell'autorizzazione stessa, presenta al SUAP competente:

- a) la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che attesta della permanenza dei requisiti dell'autorizzazione già concessa;
- b) la domanda di rinnovo per l'autorizzazione, nel caso di variazione dei requisiti posseduti con riferimento all'autorizzazione in corso di validità.

TITOLO VI – ATTIVITA' DI VIGILANZA

Art. 37 – Vigilanza

1. Il Comune, tramite il proprio coordinamento gestionale e pedagogico, vigila costantemente sul funzionamento dei propri servizi e dei servizi autorizzati presenti sul suo territorio, al fine di verificare il benessere dei bambini e l'attuazione del progetto pedagogico ed educativo.
2. Le aziende USL svolgono funzioni di vigilanza e controllo dei servizi educativi presenti sul loro territorio nell'ambito delle materie di loro competenza.
3. Le funzioni di vigilanza del Comune si attuano anche mediante ispezioni senza preavviso, a cadenza normalmente mensile, per ciascun servizio e per l'intero periodo di apertura dello stesso.
4. Qualora il soggetto titolare o gestore non consenta al Comune il monitoraggio dei servizi o le ispezioni, quest'ultimo provvede alla sospensione dell'autorizzazione o dell'accreditamento.
5. Qualora, nell'esercizio delle competenze di vigilanza di cui al precedente comma, il Comune rilevi la perdita dei requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione o dell'accreditamento, provvede, previa diffida per l'adeguamento, alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento.
6. Qualora il Comune accerti la presenza di un servizio educativo privo dell'autorizzazione al funzionamento, dispone, la cessazione dell'attività.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 38 – Entrata in vigore e clausola di adeguamento

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle altre norme legislative e regolamentari regionali vigenti in materia.
2. Tutte le successive norme integrative e modificative apportate nella materia oggetto del presente Regolamento dalla normativa legislativa e regolamentare regionale vigente costituiscono automatica modificazione del Regolamento medesimo.
3. Il presente Regolamento entra in vigore con decorrenza dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio del Comune e sostituisce, dalla sua entrata in vigore, il precedente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 03.07.2003 e successive modifiche ed integrazioni.